



**INTERROGAZIONE CON RISPOSTA SCRITTA**  
**(art. 117 del Regolamento Generale del Consiglio Regionale)**

**Al Signor Presidente  
del Consiglio regionale  
dr. Raffaele Cattaneo**

**Oggetto: legittimità, in riferimento alla normativa comunitaria, relativa al DDUO 3291  
“Autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla ditta ACTA S.r.l. per la  
realizzazione e gestione di una discarica monodedicata per rifiuti contenenti amianto,  
presso località Cascina Gallone in Comune di Ferrera Erbognone (PV)”.**

**Il sottoscritto consigliere**

**PREMESSO CHE**

- La società ACTA srl., in data 01/06/2011, ha presentato un progetto per la realizzazione di una discarica mono-dedicata per rifiuti contenenti amianto da realizzarsi presso il Comune di Ferrera Erbognone (PV), protocollo atti regionali T1.2011.12312;
- Tale progetto è già stato autorizzato in sede di VIA regionale, tramite d.d.u.o. n. 2258 del 17/03/2014;

**PREMESSO INOLTRE CHE**

- Il 27/04/2015, con il Decreto n. 3291, la Direzione generale ambiente, energia e sviluppo sostenibile ha rilasciato l'autorizzazione in sede di valutazione AIA al progetto di discarica di amianto localizzato nel Comune di Ferrera Erbognone (PV) e proposto dalla società ACTA srl.;
- Il progetto di discarica di cemento amianto approvato risulta confinante con:
  - tre impianti soggetti alla Direttiva “Seveso” 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi

con sostanze pericolose (ENI, PRAOIL, AGIPGAS), tra cui l'enorme raffineria ENI, con più di 10 milioni di tonnellate annue di petrolio greggio lavorato – pari a 180 mila barili al giorno - 3 milioni di tonnellate di benzine, 3 milioni e mezzo di diesel, che si estende per 2,3 chilometri quadrati a confine con il terreno interessato dalla discarica. L'impianto "Est" (Eni Slurry Technology) è dedicato alla conversione in benzine di oli pesanti e bitumi, derivanti dagli attuali processi di raffinazione, con recupero degli scarti.

- una bonifica in corso ai sensi della Direttiva "Rifiuti" 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008: a confine del sito si è verificato un inquinamento da idrocarburi che hanno contaminato la falda, ed è in corso una procedura di bonifica aperta da più di anno, con concentrazioni di benzene (in ppb ovvero µg/l), sono in alcuni punti anche oltre 2500 volte il limite, e con estensione del fronte della contaminazione verso sud, nella direzione del sito dove è in progetto la realizzazione della discarica oggetto del procedimento.
- una V.I.A. nazionale rilasciata per il vicino sito con prescrizioni incidenti sul sito, ai sensi della Direttiva "V.I.A." 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE.

### **CONSIDERATO CHE**

Detta AIA appare essere stata rilasciata in violazione delle direttive comunitarie richiamate nelle premesse, nonché delle direttive 1999/31/CE e 2010/75/UE in quanto il proponente è stato esonerato dalla presentazione della relazione di riferimento e ha conseguito l'AIA a seguito di una procedura di VIA frammentata, che non ha tenuto in considerazione la VIA statale sull'inquinamento dei terreni in prossimità della Raffineria ENI e le prescrizioni di bonifica, e gli impatti previsti per i siti confinanti, che non ha valutato gli impatti cumulativi dei tre impianti vicini soggetti alla c.d. direttiva Seveso, in quanto a rischio di incidente rilevante, che non ha visto realizzata la consultazione della popolazione interessata, e che non ha effettuato alcuna valutazione dell'impatto sanitario sulla popolazione stessa.

La violazione più grave, qualora accertata, è quella che potrebbe essere avvenuta nei confronti della Direttiva c.d. IED 2010/75/UE, il cui undicesimo Considerando prevede che: *«I gestori dovrebbero presentare domande d'autorizzazione contenenti le informazioni necessarie affinché l'autorità competente definisca le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione. È opportuno che,*

*quando presentano le domande d'autorizzazione, i gestori possano utilizzare le informazioni derivanti dall'applicazione della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, sulla valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, e della direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose».*

Lo studio di impatto ambientale per la discarica, per cui è stata rilasciata prima una VIA regionale favorevole il 17 marzo 2014 con decreto 2258, e l'istanza di AIA, potrebbero non rispondere a tali requisiti.

Le attività di gestione, recupero e smaltimento rifiuti sono espressamente previste all'allegato I della direttiva quali attività soggette alla direttiva IED, e l'allegato II contempla tra le sostanze pericolose anche l'amianto.

L'articolo 22 dispone che quando l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose e, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione, il gestore elabora e trasmette all'autorità competente una **relazione di riferimento** prima della messa in servizio dell'installazione o prima dell'aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata per l'installazione, per la prima volta dopo il 7 gennaio 2013.

**La relazione di riferimento deve contenere le informazioni necessarie per determinare lo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività.** La relazione di riferimento contiene le informazioni sull'uso attuale e, se disponibili, sugli usi passati del sito; se disponibili, le informazioni esistenti relative alle misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell'elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo conto della possibilità di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione interessata.

Le Linee guida della Commissione europea sulle relazioni di riferimento di cui all'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali, contenute nella

Comunicazione 2014/C 136/01 (GU C 136 del 6.5.2014), sono chiarissime nell'esigere la relazione di riferimento per l'ipotesi di discariche al punto 3 e 4.3, anche in relazione all'eventuale compresenza, nel sito di una discarica, di altre attività associate; la relazione deve dare atto sia della storia del sito (5.4) che del contesto ambientale finitimo (5.5) in quanto essi incidono sulla sicurezza della discarica. Le Linee Guida indicano la necessità che la relazione di riferimento identifichi anche vie di diffusione artificiali (percorsi artificiali, corridoi di servizio, condotti di scarico, miniere ecc., che potrebbero rappresentare vie di diffusione delle sostanze pericolose e identificare la possibile direzione della diffusione, considerando che potrebbe essere contraria al gradiente idraulico o topografico naturale): l'impermeabilizzazione del fondo discarica potrebbe infatti portare la contaminazione in atto e in estensione del sito confinante, in estensione verso la discarica in progetto, ad aggirarla e a diffondersi verso i campi irrigui coltivati circostanti: il riferimento qui è allo sversamento di idrocarburi presso il contiguo sito ENI, **sversamento che conosce una probabile e progressiva estensione del fronte della contaminazione verso sud, nella direzione del sito dove è in progetto la realizzazione della discarica oggetto del procedimento. Tale criticità ambientale è oggetto di una V.I.A. nazionale rilasciata per il vicino sito con prescrizioni incidenti sul sito, ai sensi della Direttiva "V.I.A." 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE; la possibile interrelazione fra lo sversamento sui terreni ENI e la possibile estensione della contaminazione verso Sud potrebbe non essere stata adeguatamente valutata nella procedura di VIA, in quanto non sono stati richiesti dati e analisi aggiornati della contaminazione dei terreni, come peraltro sarebbe stato prescritto dalla redazione della "relazione di riferimento".**

#### **RITENUTO INFINE CHE**


La relazione di riferimento è stata però omessa e non è stata data applicazione all'art. 13, comma 3 e comma 4 della direttiva 2012/18/UE in tema di controllo dell'insediamento di stabilimenti nuovi prossimi a imprese a rischio di incidente rilevante, **non essendo stata attuata alcuna forma di consultazione della popolazione residente, nemmeno nell'ambito della VIA esperita.**

**INTERROGA IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA  
LA GIUNTA REGIONALE E GLI ASSESSORI COMPETENTI PER  
CONOSCERE:**

Se la Giunta intenda verificare e riferire nel merito sulla legittimità del Decreto n. 3291 con il quale è stato autorizzato il progetto di discarica di amianto presso il Comune di Ferrera Erbognone (PV), per quanto riguarda il rispetto della normativa comunitaria sotto i seguenti profili:

- la mancata applicazione della **relazione di riferimento** a un impianto IPPC (Linee guida della Commissione europea sulle relazioni di riferimento di cui all'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali, contenute nella Comunicazione 2014/C 136/01 (GU C 136 del 6.5.2014), punto 3 e 4.3);
- la mancata **consultazione della popolazione interessata** dall'infrastrutturazione a fianco di tre **impianti a rischio di incidente rilevante** (art. 13, comma 3 e comma 4 della direttiva 2012/18/UE);
- il mancato coordinamento tra le procedure di VIA, in particolare rispetto alla VIA nazionale, con relative prescrizioni, riguardante la contaminazione dei terreni, con possibile estensione verso sud del fronte della contaminazione stessa, presso il contiguo sito ENI;
- la mancata valutazione di impatto sanitario nell'ambito della VIA.

Milano, 22 maggio 2015

  
Iolanda Nanni

DOCUMENTO PERVENUTO  
ALLE ORE 15  
DEL 25 05 2015  
SERVIZIO SEGRETERIA  
DELL'ASSEMBLEA CONSILIARE  
